



Provincia di Lecco



Prot. Generale
Fascicolo 9.11|2009|145

n. 20959 del 05/05/2015

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

n. 187 del 05/05/2015

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Il Trasporto S.p.A., con sede legale in Comune di La Valletta Brianza (già Perego) (LC), via Statale n. 59 e insediamento in Comune di Calco (LC) via Calendoni snc. Provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i. Variante sostanziale. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 - *Attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.*;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*, ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- la D.G.R. 23 dicembre 2004, n.7/20043 - *Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse*;
- D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 - n. 7/13943*;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti rilasciati alla società Il Trasporto S.p.A., con sede legale in Comune di La Valletta Brianza (già Perego) (LC), via Statale n. 59 e insediamento in Comune di Calco (LC) via Calendoni snc:

- n. 372 del 14.07.2008, avente per oggetto: "Rinnovo del provvedimento dirigenziale del 08.08.2003 n. 622 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e contestuale variante per l'introduzione delle operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, l'aumento di potenzialità dell'impianto ed altre varianti gestionali. Adeguamento al D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151 "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Art. 210 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59,



- impianto in Calco (LC), via Calendoni.”;
- n. 503 dell'8.09.2009, avente per oggetto: "Integrazione del provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.08 ... (omissis) ... a seguito della pronuncia di compatibilità ambientale di Regione Lombardia con decreto n. 6380 del 24.06.2009. Ditta: Il Trasporto S.p.A., Via Statale n. 59 – Perego (LC).”;
- n. 241 del 27.05.2010, avente per oggetto: "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto della ditta IL TRASPORTO S.p.A. Calco (LC), via Calendoni autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.08 "Rinnovo del provvedimento dirigenziale del 08.08.2003 n. 622" Art 210 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Calco (LC), via Calendoni.”;
- n. 316 del 12.07.2010, avente per oggetto: "Rettifica - Provvedimento dirigenziale n. 241 del 27.05.2010... (omissis)”;
- n. 302 del 15.06.2011, avente per oggetto: "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto della ditta IL TRASPORTO S.p.A. Calco (LC), via Calendoni autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.08 ... (omissis)”;
- n. 393 dell'8.08.2011, avente per oggetto: "Integrazione e rettifica – provvedimento dirigenziale n. 302 del 15.06.2011 ... (omissis);

RILEVATO che la società Il Trasporto S.p.A., con sede legale in Comune di La Valletta Brianza (LC), via Statale n. 59 ed impianto in Comune di Calco (LC), via Calendoni, ha inoltrato in data 21.05.2013 (prot. in ingresso n. 24696 del 22.05.2013) richiesta di autorizzazione all'esercizio di varianti alle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i.;

ATTESO che le varianti oggetto dell'istanza consistono in:

- o inserimento di nuove tipologie di rifiuti (n. 13 nuovi CER, di cui n. 3 relativi a rifiuti pericolosi) e relative operazioni di recupero (R12, R13,) / smaltimento (D13, D14, D15);
- o introduzione dell'operazione R12 per i rifiuti di imballaggio di cui ai CER 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06, già autorizzati,

fermi restando i quantitativi in stoccaggio e la potenzialità complessiva dell'impianto;

CONSIDERATO che l'iter istruttorio si è svolto come segue:

- con nota del 14.08.2013 (prot. in ingresso n. 38882 del 19.08.2013) la ditta ha trasmesso aggiornamento della documentazione presentata a seguito della necessità di introdurre alcuni adeguamenti gestionali conseguenti all'ottenuto accreditamento da parte del Centro di Coordinamento RAEE per il trattamento dei RAEE di cui ai raggruppamenti R2 - Grandi bianchi e R4 – Piccoli elettrodomestici;
- con nota prot. n. 53518 del 18.11.2013 la scrivente Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo relativo all'istanza di variante di cui sopra e, contestualmente, ha convocato la conferenza dei servizi ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per il 9.12.2014, data successivamente aggiornata, su richiesta dell'ARPA dipartimentale e poi della medesima ditta, al 24.01.2014;
- con nota del 2.12.2013 la ditta ha nuovamente provveduto ad aggiornare l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto mediante l'inserimento del CER 070513* - *Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose* (farmaci scaduti), da avviare ad operazioni di smaltimento (D15, D14 - triturazione);
- in data 24.01.2014 si è tenuta la conferenza dei servizi che si è conclusa con l'espressione di parere sospensivo al rilascio della variante all'autorizzazione in attesa di acquisire la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti, da prodursi entro 60 gg. dalla data della conferenza medesima;
- con nota in atti provinciali prot. n. 20361 del 23.04.2014 è pervenuta la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ad evasione delle richieste formulate nella conferenza dei servizi citata; contestualmente la ditta ha aggiornato l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto mediante l'inserimento del CER 150111* - *Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti*, limitatamente alle bombolette spray, da avviare ad operazioni di recupero (R12, R13) e smaltimento (D13, D15);



- con nota in atti provinciali prot. n. 30181 del 17.06.2014 è pervenuto il parere tecnico reso dall'ARPA dipartimentale in relazione alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta che è stato successivamente inoltrato alla stessa, unitamente alla richiesta di alcuni chiarimenti, con nota in atti provinciali prot. n. 45285 del 16.09.2014;
- con nota datata 13.11.2014 (in atti provinciali prot. n. 56991 del 13.11.2014) è pervenuta la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in parola a seguito della richiesta di cui sopra; contestualmente, su sollecitazione degli Enti, la ditta ha richiesto, nell'ambito della procedimento ex art. 208, l'autorizzazione ad installare un impianto di aspirazione e successivo trattamento delle emissioni a presidio del trituratore già in dotazione all'impianto;
- con nota prot. n. 759 del 22.01.2015 (in atti provinciali prot. n. 4983 del 3.02.2015) è pervenuto parere favorevole dal punto di vista edilizio – urbanistico rilasciato dal Comune di Calco (LC);
- con nota in atti provinciali prot. n. 13766 del 23.03.2015 l'ARPA dipartimentale ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della variante all'autorizzazione;

RICHIAMATA la DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RITENUTO di confermare l'importo della garanzia finanziaria già prestata dalla società Il Trasporto S.p.A. a fronte del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia n. 372 del 14.07.2008 come modificato con provvedimento n. 241 del 27.05.2010 (polizza fideiussoria n. 232/50/3039 rilasciata in data 29.07.2008 dalla società Reale Mutua di Assicurazioni e successiva appendice n. 1 del 12.06.2010);

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B - Emissioni in atmosfera, nonché in conformità alla Tavola unica dell'aprile 2014 rev. del 3.11.2014 - *Planimetria generale dell'impianto* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate, così come verificato dal responsabile del procedimento, in calce individuato, in base ai risultati dell'esame della pratica condotta da parte del responsabile dell'istruttoria;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione edilizia comunale prevista dal DPR 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 e sm.i., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e gli altri adempimenti previsti a carico della ditta;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 54 del 15 dicembre 2014 che nomina il sottoscritto Dirigente capo Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di autorizzare la società Il Trasporto S.p.A., con sede legale in Comune di La Valletta Brianza (già Perego) (LC) via Statale n. 59, a realizzare le varianti di cui alle premesse all'impianto di recupero (R4, R5, R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Calco (LC), via Caldoni snc, già autorizzato con proprio provvedimento n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i., alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B - Emissioni in atmosfera, nonché in conformità alla Tavola unica



dell'aprile 2014 rev. del 3.11.2014 - *Planimetria generale dell'impianto*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

1. di dare atto che la realizzazione e messa in opera delle varianti autorizzate con il presente atto, e relative prescrizioni, deve essere completata entro 6 mesi dalla data di ricevimento dello stesso, dandone conferma con nota scritta alla Provincia e all'ARPA Dipartimento di Lecco;
2. di subordinare la realizzazione del sistema di abbattimento degli effluenti gassosi a presidio del trituratore, previsto in adiacenza al capannone, all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica da parte del competente Settore Pianificazione Territoriale della Provincia, atteso che l'impianto ricade in area sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
 - permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti preventivi e di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette norme statali e regionali in materia edilizia;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
4. di confermare, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, quanto disposto con proprio provvedimento n. 372 del 14.07.2008, come modificato e integrato con successivi atti n. 503/2009, n. 241/2010, n. 316/2010, n. 302/2011, n. 393/2011;
5. di confermare, altresì, la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento stabilita con proprio provvedimento n. 372 del 14.07.2008; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dal predetto termine;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di notificare il presente atto al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Calco e all'ARPA – Dipartimento di Lecco;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia,
Caccia e Pesca, Agricoltura
Dott. Luciano Tovazzi



Responsabile del procedimento: ing. Adolfo Faletta
Responsabile dell'istruttoria: dott.sa Sara Berizzi



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **Il Trasporto S.p.A.**

Sede legale: **Comune di La Valletta Brianza (già Perego) (LC), via Statale n. 59**

Ubicazione impianto: **Comune di Calco (LC), via Calendoni snc**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto: varianti

1.1 Inserimento nuove tipologie di rifiuto

La ditta ha chiesto l'inserimento di nuove tipologie di rifiuto (n. 16 codici CER, di cui n. 5 pericolosi) e relative operazioni di recupero e smaltimento.

L'impianto può ritirare i seguenti codici CER, in aggiunta a quelli già autorizzati con provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i.:

020302 - Rifiuti legati all'impiego di conservanti

020702 - Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

070513* - Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose (limitatamente a farmaci scaduti oggetto di procedure di distruzione volontaria di beni ai sensi del DPR 441/1997)

090107 - Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

150105 - Imballaggi in materiali compositi

150107 - Imballaggi in vetro

150109 - Imballaggi in materia tessile

150111* - Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (limitatamente alle bombolette spray)

150202* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

150203 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

160504* - Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (limitatamente a contenitori vuoti)

170101 - Cemento (contrappesi in cemento da trattamento grandi bianchi)

170405 - Ferro e acciaio

180108* - Medicinali citotossici e citostatici

200102 - Vetro

200140 - Metallo

Le tipologie di rifiuti di nuovo inserimento possono essere destinate, a seconda della fattispecie, alle seguenti operazioni di recupero / smaltimento:

- R13 - *Messa in riserva*
- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, intesa quale selezione e cernita finalizzata al recupero*
- D15 - *Deposito preliminare*
- D13 - *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, intesa quale selezione e cernita finalizzata allo smaltimento*
- D14 - *Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, inteso quale sconfezionamento ed unione con rifiuti dello stesso CER volto ad ottimizzare la fase di trasporto agli impianti finali, con contestuale selezione e cernita di materiale recuperabile (es. imballaggi non contaminati)*
- D14 - *triturazione, trattasi di operazione di riduzione volumetrica mediante triturazione applicabile limitatamente alla gestione di generi alimentari, cosmetici, prodotti obsoleti, farmaci scaduti, oggetto di operazioni di distruzione di beni ai sensi del DPR 441/1997.*

L'operazione di riduzione volumetrica mediante triturazione viene richiesta per le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi di nuovo inserimento:

020302 - Rifiuti legati all'impiego di conservanti

020702 - Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

070513* - Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose (limitatamente a farmaci scaduti)



090107 - Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
150105 - Imballaggi in materiali compositi
150109 - Imballaggi in materia tessile.

In calce al paragrafo 1. del presente Allegato viene riportata la Tabella riepilogativa dei CER e relative operazioni di recupero / smaltimento autorizzati. Le tipologie di rifiuti aggiuntive sono indicate in grassetto.

1.2 Inserimento di nuove operazioni di recupero / smaltimento

La ditta ha chiesto l'inserimento dell'operazione di recupero R12 - *Scambio di rifiuti per sottopori a una delle operazioni indicate da R1 a R11*, intesa quale selezione e cernita finalizzata al recupero, per i rifiuti di imballaggio di cui ai CER 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06, già autorizzati.

E' stato, altresì, richiesto l'inserimento delle operazioni R12, D13 e D15 per il CER 150110*, già autorizzato per l'operazione R13, con riferimento all'attività di cernita manuale condotta sul flusso delle bombolette spray conferite all'impianto e provenienti dal circuito urbano; tale attività è finalizzata alla separazione dei contenitori vuoti provvisti di etichettatura inerente caratteristiche di pericolo da quelli che ne sono privi. Le medesime operazioni vengono richieste per il CER 150111* di nuovo inserimento.

1.3 Aggiornamento delle operazioni di recupero

La ditta ha proceduto ad effettuare una revisione delle operazioni di recupero autorizzate come R3, R4, R5 con il provvedimento autorizzativo in essere qualora le stesse non diano origine a EoW / "non rifiuti" e, pertanto, devono intendersi quali operazioni R12. L'esito di tale verifica è illustrato nella Tabella riepilogativa dei CER e relative operazioni di recupero / smaltimento autorizzati.

In particolare, le operazioni di recupero R4 e R5 sono state mantenute esclusivamente per i rifiuti individuati dai CER 160213*, 160214, 160215*, 160216, 200135*, 200136 per i quali la ditta è stata autorizzata, con provvedimento dirigenziale n. 302 del 15.06.2011, alla commercializzazione delle componenti riconosciute ancora funzionanti.

1.4 Aggiornamento delle aree di stoccaggio / trattamento: individuazione di nuova area di stoccaggio

A seguito dell'accreditamento ottenuto dall'impianto da parte del Centro di Coordinamento RAEE per il trattamento dei RAEE di cui ai raggruppamenti R2 - Grandi bianchi e R4 - Piccoli elettrodomestici, è stata individuata all'interno del capannone l'area "B4" (superficie: 25 mq), coperta e posta su platea impermeabilizzata, destinata al trattamento (R4, R5, R12) dei RAEE di cui al Raggruppamento R2 - Grandi bianchi,

La disposizione aggiornata delle aree operative è riportata nella Tavola unica dell'aprile 2004 rev. del 3.11.2014 - *Planimetria generale dell'impianto*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Tabella riepilogativa CER / operazioni autorizzate

CER	Descrizione	R4	R5	R12	R13	D13	Trit. / D14	D14	D15
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X				X
02.03.02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti						X	X	X
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X		X
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X		X
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X		X
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche				X		X		X
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X		X
07.05.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose (limitatamente a farmaci scaduti oggetto di procedure di distruzione volontaria di beni ai sensi del DPR 441/1997)						X		X
07.05.14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07.05.13				X	X	X	X	X
07.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti						X	X	X
07.06.01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri						X	X	X
07.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti: cosmetici						X		X
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X			X
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11				X	X			X
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				X	X			X
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12				X	X			X
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X	X				
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17			X	X				
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X			X
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09				X	X			X
09.01.07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento						X		X
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone			X	X		X		X
15.01.02	Imballaggi in plastica			X	X	X	X	X	X
15.01.04	Imballaggi metallici			X	X	X	X	X	X
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi						X		X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti			X	X	X	X	X	X
15.01.07	Imballaggi in vetro				X				
15.01.09	Imballaggi in materia tessile						X		X
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X	X	X			X
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (limitatamente alle bombolette spray)			X	X	X			X
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose								X
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02								X
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC			X	X				
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12	X	X	X	X				



CER	Descrizione	R4	R5	R12	R13	D13	Tril. / D14	D14	D15
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	X	X	X	X				
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X	X				X
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	X	X	X	X				X
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose (solo per cosmetici)			X			X	X	X
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 (solo per cosmetici)			X			X	X	X
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (limitatamente a contenitori vuoti)				X				X
16.05.05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04					X		X	X
16.06.01*	Batterie al piombo				X				
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio				X				
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio				X				
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)				X				
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori				X				
17.01.01	Cemento				X				
17.04.05	Ferro e acciaio			X	X				
17.06.05*	Materiali da costruzione contenenti amianto (limitatamente a piccole partite di eternit rinvenute sul territorio, già confezionate a norma)								X
18.01.08*	Medicinali citotossici e citostatici								X
18.01.09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108								X
18.02.08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207								X
20.01.01	Carta e cartone			X	X		X		X
20.01.02	Vetro			X	X				
20.01.17*	Prodotti fotochimici			X	X				
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			X	X				
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			X	X				
20.01.25	Oli e grassi commestibili				X				
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27					X		X	X
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 (limitatamente ai medicinali provenienti da raccolta differenziata)				X	X			X
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alla voce 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X				
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33				X				
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X				
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	X	X	X	X				
20.01.40	Metallo			X	X				

Nota: in grassetto le tipologie di nuovo inserimento



2. Prescrizioni

- 2.1 E' vincolante che in via preferenziale i rifiuti vengano avviati a recupero, secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/2006, che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi regionali e provinciali della L.R. 26/2003. I criteri di priorità devono essere rivolti al riciclaggio / recupero di materia ed energia; le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, devono essere adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonti di energia.
- 2.2 In relazione ai CER generici e/o che non caratterizzano univocamente la tipologia dei rifiuti in ingresso o in uscita è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico, formulario - SISTRI) riporti una specifica aggiuntiva.
- 2.3 I rifiuti non pericolosi di nuovo inserimento in possesso di codice specchio pericoloso, analogamente agli altri rifiuti già autorizzati, devono essere sottoposti a controllo analitico con cadenza semestrale, se provenienti in modo continuativo da cicli produttivi conosciuti, per ogni carico, in caso di conferimenti occasionali. Dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche eseguite.
- 2.4 I rifiuti classificati con CER 020302 e 020702, qualora rifiuti putrescibili, dovranno essere gestiti nel rispetto della prescrizione di cui al punto 2.10 Allegato A al provvedimento dirigenziale n. 241/2010 (tempo massimo di permanenza di 48 ore).
- 2.5 I rifiuti recuperabili in uscita dall'impianto già sottoposti a operazioni di selezione/cernita manterranno il medesimo CER in ingresso; si ritiene necessario che la documentazione obbligatoria di accompagnamento dei rifiuti (registro di carico / scarico e formulario / SISTRI) riporti l'evidenza delle operazioni preliminari di cernita / selezione a cui sono stati già sottoposti i rifiuti.
- 2.6 Le bombolette spray vuote decadenti dall'attività di cernita manuale, che per tipologia di contenitore ed etichettatura non possiedono caratteristiche di pericolo, è preferibile che vengano classificate con il CER 160505 – *Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504*, che si ritiene più appropriato in relazione alla specificità del rifiuto (bomboletta spray) e alla pericolosità insita determinata dalla presenza di possibili residui di gas propellente in contenitori a pressione.
- 2.7 Relativamente al CER 160504* - *Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (limitatamente a contenitori vuoti)* qualora le operazioni richieste siano riconducibili a quanto richiesto per le bombolette spray, valgono le medesime considerazioni espresse al precedente punto 2.6.
- 2.8 Non possono essere conferiti all'impianto rifiuti costituiti da imballaggi metallici che abbiano contenuto matrici solide porose (ad es. amianto) e contenitori a pressione (es. bombole gas).
- 2.9 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 2.10 I rifiuti in ingresso costituiti da metalli e da RAEE devono essere sottoposti a sorveglianza radiometrica ai sensi del D. Lgs. 230/1995. La ditta dovrà definire una procedura operativa rivolta in particolare alla gestione di eventuali carichi di rifiuti con presenza di livelli anomali di radioattività o sorgenti dismesse. La stessa dovrà recepire le indicazioni contenute nel *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009.
- 2.11 Al fine di garantire la protezione delle AEE dismesse, durante le operazioni di carico e scarico devono essere adottate procedure di movimentazione finalizzate a non compromettere le fasi successive di recupero e trattamento presso soggetti terzi autorizzati.
- 2.12 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano determinare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive fasi di recupero; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici nel caso di televisori e computer. Le



- sorgenti luminose fluorescenti compatte (presenza di mercurio) durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione devono essere mantenute integre per evitare la dispersione delle polveri e vapori contenuti.
- 2.13 I settori di stoccaggio dei RAEE e delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
 - 2.14 Lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
 - 2.15 Per quanto concerne lo stoccaggio dei rifiuti classificati con CER 160209* - *Trasformatori e condensatori contenenti PCB* nell'area B4, si precisa che i PCB e i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile (rischio di sviluppo di sostanze pericolose).
 - 2.16 L'operazione di riduzione volumetrica mediante triturazione è associata alla "gestione di generi alimentari e cosmetici (e relativi imballaggi) soggetti a procedura di distruzione di beni o prodotti obsoleti oggetto di resa merce a produttori e distributori ai sensi dell'at. 2 punto 4 del DPR 441 del 10.11.1997".
 - 2.17 In relazione al CER 090107 - *Carte e pellicole per la fotografia*, la triturazione finalizzata allo smaltimento è applicabile solo nell'ambito della procedura di distruzione dei documenti.
 - 2.18 La ditta deve provvedere a tritare i rifiuti pericolosi e non pericolosi separatamente. I rifiuti devono essere triturati per singola tipologia di CER, non è ammessa la triturazione di diversi codici CER contemporaneamente; i rifiuti pericolosi devono possedere la stessa classe di pericolosità al fine di avviare a operazioni di miscelazione non espressamente autorizzate e ad interazioni chimiche. Considerato che la triturazione è finalizzata alla distruzione di beni o prodotti obsoleti oggetto di resa merce a produttori e distributori (ai sensi dell'at. 2 punto 4 del DPR 441 del 10.11.1997), la stessa dovrà essere condotta per singole partite / lotti di rifiuto conferite all'impianto.
 - 2.19 I rifiuti in uscita dal trituratore devono essere stoccati separatamente per codice CER (e specifica provenienza) e per tipologia omogenea; le stesse condizioni sono prescritte per la fase di trasporto in uscita dall'impianto al destino finale.
 - 2.20 Per i rifiuti in uscita dall'impianto che dopo triturazione saranno identificati dai CER "generici" 191212 e 191211* è necessario che il registro di carico e scarico (o il registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) e il formulario (o la scheda movimentazione previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto triturato (riportare il CER del rifiuto in ingresso all'impianto). Inoltre, l'idoneità del destino finale deve essere comprovata con documentazione (autorizzazione del sito di destinazione) che supporti la possibilità di conferimento del rifiuto stesso.
 - 2.21 La ditta prevede di attuare una pulizia del macchinario tra campagne di triturazione di rifiuti pericolosi / non pericolosi con l'ausilio di segatura, che verrà identificata con il CER del rifiuto pericoloso sottoposto a trattamento. Il dosaggio di tale materiale al rifiuto pericoloso non deve comportare la diluizione delle sostanze pericolose contenute. Nella compilazione del registro di carico / scarico (o registro cronologico) dovrà essere apportata un'annotazione dalla quale emerge l'origine del rifiuto medesimo (es. pulizia trituratore).
 - 2.22 Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate (R4, R5) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.
 - 2.23 Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
 - 2.24 Devono essere assicurate le procedure di tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché i relativi adempimenti amministrativi (registro di carico e scarico dei rifiuti, denuncia annuale - MUD, formulario di identificazione / SISTRI).
 - 2.25 La ditta deve provvedere a comunicare i dati relativi ai rifiuti gestiti mediante la compilazione dell'applicativo web O.R.SO., predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i., nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2513 e s.m.i..



ALLEGATO TECNICO B - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimento utilizzato per la gestione ed il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

1. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale	Il Trasporto S.p.a.
Sede Legale	Perego, Via Statale 59
Sede Inseadimento	Calco, via Calendoni
P. Iva e C.F.	01642660136
Telefono	0395310200
Fax	0395310302
Mail	info@iltrasportospa.it
Responsabile legale	Bonanomi Aleandro

2. STATO AUTORIZZATIVO

Nessuna autorizzazione esclusivamente dedicata alle emissioni in atmosfera. Lo stabilimento è autorizzato ex art 208 D.lgs 152/06 e s.m.i.

3. MATERIE PRIME

Per le caratteristiche quali-quantitativi delle materie prime utilizzate, si rimanda al capitolo inerente la gestione ed il trattamento di rifiuti; si specifica che l'origine dei rifiuti e le caratteristiche merceologiche dei rifiuti sottoposti a triturazione risultano variabili, ma comunque riassumibili in:

- rifiuti da produzioni alimentari e da attività agricole;
- rifiuti solidi dall'industria chimica farmaceutica e chimica inorganica in genere (es farmaci scaduti);
- rifiuti dell'industria fotografica (documenti destinati a distruzione);
- rifiuti da imballaggi (carta-cartone, plastica, metallici, materiali compositi e misti, tessili)
- rifiuti cosmetici;
- carta e cartone da raccolta differenziata.

Trattasi di rifiuti pericolosi e non pericolosi; oggetto dell'istanza aziendale è l'aggiunta di alcuni codici CER all'operazione di triturazione.

Dalla messa in esercizio dell'impianto di triturazione, al dicembre 2013, i codici CER autorizzati e più triturati risultano essere: 160305* e 160306 (rifiuti organici cosmetici, da prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati)

4. PRODOTTI

I prodotti dell'attività consistono in rifiuti.

5. CICLO DI LAVORO

Le attività autorizzate sono descritte nell'allegato tecnico per la gestione dei rifiuti.

6. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI

L'unica fonte di emissione risulta essere il trituratore: esso è dotato di due cappe di aspirazione poste una sulla tramoggia di alimentazione del trituratore e una sulla coclea di trasferimento del materiale triturato al cassone di raccolta: Emissione E1.

Tale emissione ha le seguenti caratteristiche:

	E1
Portata dell'aeriforme (Nmc/h)	10000
Temperatura (°C)	Ambiente
Inquinanti e concentrazione previsti in emissione (mg/Nm ³)	Polveri e COV
Altezza camino (m)	8.8
Diametro camino (mm)	350
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a maniche e filtro a carboni attivi a rigenerazione esterna



Scheda di riferimento D.g.r. 3552/12		DMF01 e ACRE01
Caratteristiche filtro a maniche		<ul style="list-style-type: none"> - Superficie filtrante: 123 mq - 130 maniche da 2.4 m in feltro agugliato - Grammatura: 500 g/mq - Velocità attraversamento: 1.35 m/min - Sistema di pulizia: lavaggio in controcorrente con aria compressa. - Sistema di controllo: pressostato differenziale - Completo con camera di calma e sistema di decantazione polveri
Caratteristiche filtro a carboni attivi		<ul style="list-style-type: none"> - Superficie specifica > 1000 mq/g - Altezza letto: 0.45 m - Volume carbone: 4.2 mc - Peso carbone: 2.5 tonn - Tempo di contatto: 1.5 sec - Velocità attraversamento: 0.3 m/s
<p>La fase di passaggio dell'aria al filtro a carboni attivo può essere escluso quando vi siano flussi gassosi privi di composti di natura volatile o molesta. Tale fase viene gestita mediante valvole automatiche gestite dal responsabile dell'impianto in funzione delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti in triturazione.</p>		

7. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE - VALORE LIMITE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La ditta dovrà rispettare, per tipologia di attività, le seguenti limitazioni, anche provvedendo, qualora se ne evidenzi la necessità, all'installazione di un sistema di abbattimento conforme alle schede eventualmente previste.

Emissione	Portata	Quota punti emissione	Inquinante	Limiti	Periodicità controllo	Note
	Nmc/h	m				
E1	10000	8.8	Polveri	10 mg/Nmc	NOTA 1	
			COV	Parte II, Allegato I, Parte V D.lgs 152/06 e s.m.i.	NOTA 1	

NOTE

1. Entro un anno dal rilascio del presente atto la ditta dovrà presentare agli enti relazione tecnica contenente tre campagne analitiche svolte durante la triturazione:
 - a. del CER 070513*. le analisi dovranno essere svolte durante la triturazione di farmaci impattanti ed i parametri da ricercare connessi alle caratteristiche degli stessi;
 - b. del CER 160305*. le analisi dovranno essere effettuate durante la triturazione di rifiuti rappresentativi, derivanti possibilmente da una processo produttivo definito e pertanto costituiti da caratteristiche chimico-fisiche definite;
 - c. del CER non pericoloso più triturato nel corso dell'anno solare 2014.

I referti analitici o la relazione richiesta dovranno contenere informazioni puntuali relative all'operazione di riduzione volumetrica in atto e le caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche del rifiuto trattato.

L'autorità competente si riserva la facoltà, eventualmente su parere dell'ente di tecnico di controllo, una volta valutata la relazione tecnica contenente i risultati delle campagne analitiche sopra richieste, di rivedere/integrare/modificare i limiti imposti.

Qualora, a seguito della presentazione della relazione tecnica l'autorità competente non si esprima, la frequenza di campionamento sarà effettuata:

 - annualmente durante la triturazione dei CER 070513* o CER 160305* (es.: anni dispari sul CER 070513*, anni pari sul CER 160305*)
 - annuale durante la triturazione del CER non pericoloso più triturato nel corso dell'anno solare precedente;

rispettando:



- i limiti imposti nella precedente tabella;
 - relativamente al CER 070513*: le analisi dovranno essere svolte durante la triturazione di farmaci impattanti ed i parametri da ricercare connessi alle caratteristiche degli stessi;
 - relativamente al CER 160305*: le analisi dovranno essere effettuate durante la triturazione di rifiuti rappresentativi, derivanti possibilmente da un processo produttivo definito e pertanto costituiti da caratteristiche chimico-fisiche definite.
- I referti analitici o la relazione richiesta dovranno contenere informazioni puntuali relative all'operazione di riduzione volumetrica in atto e le caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche del rifiuto trattato.

8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. I rifiuti potranno essere sottoposti a triturazione solo se le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche degli stessi possono essere trattati nei sistemi di abbattimento installati.
2. Il sistema aerulico dovrà essere progettato in funzione del dimensionamento dell'impianto di triturazione e all'ubicazione della captazioni localizzate. Dovrà essere garantita una velocità di captazione sufficiente a garantire l'assenza di emissioni fugitive.
3. La ditta dovrà predisporre una procedura operativa interna finalizzata alla gestione dell'operatività dei sistemi di abbattimento, nella quale vengano valutati parametri oggettivi (codice CER, caratteristiche indicate nei formulari, certificazioni analitiche, ecc.) al fine di individuare, per ogni partita di rifiuto trattato, quale sistema di abbattimento sia più consono al trattamento delle emissioni generate dal trituratore.
4. Qualora il rifiuto contenga o emetta COV dovranno essere sempre attivati entrambi i sistemi di abbattimento e comunque, l'esercizio del sistema a carboni attivi deve sempre prevedere anche il sistema di filtri a maniche, utile come pretrattamento delle polveri;
5. I sistemi di abbattimento dovranno essere conformi alla dgr 3552/2012.

9 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

N.B.: Prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli "Tipologia dell'inquinante – Valori limite" e "Prescrizioni specifiche"

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore



- dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Se non precedentemente stabilito, il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è pari a 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- Per i punti di emissione precedentemente autorizzati e non oggetto di modifiche, le comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime non sono dovute; è comunque richiesta per queste emissioni, l'effettuazione di un'analisi, contestualmente alle nuove emissioni autorizzate con il presente, nel caso fossero stati imposti limiti più restrittivi, oppure siano stati previsti altri parametri da monitorare. I referti analitici dovranno essere recapitati alla Provincia di Lecco e all'ARPA - Dipartimento di Lecco entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Sono dovute le comunicazioni di messa a regime, messa in esercizio e analisi nei termini succitati per le modifiche di carattere sostanziale elencate nell'allegato tecnico, escluse l'aumento dei quantitativi di materie prime;

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Tale ciclo di campionamento deve:
 - essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
 - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando l'eventuale sistema di abbattimento installato a presidio dell'emissione per il rispetto dei limiti nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;



- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- essere presentato entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Salvo non diversamente specificato nell'allegato tecnico, le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di messa a regime degli impianti: la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione in ditta
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio e all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione o la modifica di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici e alle caratteristiche di cui alla d.g.r. 3552/12.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione digitale in continuo della concentrazione degli inquinanti, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
- Per le verifiche periodiche, viene lasciata alla ditta la facoltà di unificarne la cadenza temporale, previa comunicazione agli enti competenti;
- I referti analitici devono essere presentati solo per gli inquinanti per i quali è stato imposto specifico valore limite;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad ARPA territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo;

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI, VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE E METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 All. VI o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali diverse metodiche dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA competente
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h o in Nm³/h;
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o in mg/Nm³;
 - temperatura dell'effluente in °C;
 - nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- Salvo quanto diversamente indicato, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo; se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = [(21 - O_2) / (21 - O_2M)] * EM$ dove:
 - EM = concentrazione misurata
 - E = concentrazione
 - O₂M = tenore di ossigeno misurato
 - O₂ = tenore di ossigeno di riferimento



- I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = (EM * PM) / P$ dove:
 - PM = portata misurata
 - EM = concentrazione misurata
 - P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
 - E = concentrazione riferita alla P
- Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

ALTEZZE CAMINI

Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti

SCHEDE E PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato, riferiti alla d.g.r. 3552 del 30/05/2012 sono tra i seguenti:

- CO.01- IMPIANTO A CONDENSAZIONE	- PC.T.01 - COMBUSTIONE TERMICA
- BF.01 - IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE	- PC.T.02 - COMBUSTIONE TERMICA
- AC.RI.01- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	- PC.C.01 - COMBUSTIONE CATALITICA
- AC.RE.01 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA	- D.MM.01 - DEPOLVERATORE A SECCO
- AC.RE.02 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE	- D.MM.02 - DEPOLVERATORE A SECCO
- RTC.01 - ROTOCONCENTRATORI	- D.MF.01 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.CF.01 - IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO	- D.MF.02 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.PE.01 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO	- D.MF.03 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.PE.02 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO	- AU.SV.01 - ABBATTITORE AD UMIDO
- DC.PE.03 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI	- AU.ST.02 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
	- AU.ST.03 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

Qualora si renda necessaria l'installazione di impianti di abbattimento, per il rispetto dei limiti di cui al relativo paragrafo, questi dovranno essere:


- progettati, dimensionati ed installati a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente.



- individuati nell'ambito delle seguenti schede sopra riportate. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nella D.g.r. 3552 del 30/05/2012. Tale delibera riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
- avere lo scarico derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido" consentito nei termini di legge;
- avere idonei punti di prelievo previsti a valle dei presidi depurativi installati, collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.








LEGENDA
 - OPERAZIONE SULLI IMPIANTI A TRASPORTO SITO
 - INQUADRAMENTO DELL'AREA AUTORIZZATA

INQUADRAMENTO DELL'AREA AUTORIZZATA



RE	Descrizione area	Superficie	Capacità max. in m³	Area Totale (m²) - Volume (m³)
ZONA 01	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	30 mq	60 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 02	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	175 mq	350 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 03	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	78 mq	156 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 04	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	40 mq	80 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 05	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	15 mq	30 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 06	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	25 mq	50 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 07	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	30 mq	60 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 08	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	60 mq	120 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 09	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	430 mq	860 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 10	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	30 mq	60 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 11	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	25 mq	50 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 12	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	27 mq	54 m³	18,00 m² / 18,00 m³
ZONA 13	Messa in riserva (MRS) e deposito in attesa (DA) a carattere di permanenza temporanea	150 mq	300 m³	18,00 m² / 18,00 m³

IL TRASPORTO

UNICA
 Aprile 2014
 1:200
 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE CODICI CER IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CALCO, VIA CALENDONI

Montano
 Via S. Vito, 10 - 01013 - Tel. 0761/241111 - Fax 0761/241112